

228. Le donne impegnate nella difesa dei diritti fondamentali devono essere protette. I Governi hanno il dovere di garantire il pieno esercizio di tutti i diritti contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, da parte delle donne che si adoperano pacificamente, individualmente o nell'ambito di organizzazioni, per la promozione e la protezione dei diritti umani. Le organizzazioni non governative e le organizzazioni delle donne e i gruppi femministi hanno svolto un ruolo catalizzatore nella promozione dei diritti fondamentali delle donne attraverso attività di base creando reti e iniziative di mobilitazione e i Governi devono incoraggiarle e sostenerle, dando loro accesso alle informazioni necessarie affinché possano proseguire le loro attività.

229. Nell'affrontare il tema dell'esercizio dei diritti umani, i Governi e le altre parti interessate devono promuovere misure concrete e visibili allo scopo di garantire la centralità del tema dell'uguaglianza tra i sessi in tutte le politiche e programmi in modo che prima che le decisioni siano prese un'analisi venga compiuta circa i loro effetti sulle donne e sugli uomini rispettivamente.

Obiettivo strategico I.1: *Promuovere e proteggere i diritti fondamentali delle donne attraverso la piena applicazione di tutti gli strumenti sui diritti umani, specialmente la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*

Iniziative da assumere

230. Dai Governi:

a) Lavorare attivamente per fare ratificare i trattati internazionali e regionali sui diritti umani o per assicurare l'adesione a tali strumenti e la loro applicazione;

b) Ratificare la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne o aderirvi e garantirne l'applicazione in modo che la ratifica universale della Convenzione sia raggiunta entro l'anno 2000;

c) Limitare la portata delle riserve alla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;

formulare le riserve nel modo più preciso e limitato possibile; fare in modo che nessuna riserva risulti incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione o sia in altro modo contraria al diritto convenzionale internazionale e riconsiderare regolarmente le riserve formulate al fine di ritrarle; ritirare le riserve contrarie all'oggetto e agli scopi delle Convenzione stessa o che sono incompatibili con il diritto internazionale convenzionale;

d) Prendere in esame la preparazione di piani di azione nazionali che identifichino iniziative per incrementare la protezione e la promozione dei diritti umani, inclusi i diritti fondamentali delle donne, come raccomandato dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo;

e) Creare o rafforzare le istituzioni nazionali indipendenti per la protezione e la promozione di tali diritti, inclusi i diritti fondamentali delle donne, come raccomandato dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo;

f) Sviluppare un programma d'istruzione completo sui diritti umani allo scopo di promuovere la consapevolezza tra le donne e il resto della popolazione sui diritti fondamentali delle donne;

g) Intraprendere, quando si tratti di Stati parte, iniziative per applicare la Convenzione riesaminando tutte le leggi, politiche, pratiche e procedure nazionali allo scopo di determinare se esse rispettano gli obblighi delineati nella Convenzione; peraltro, tutti gli Stati dovrebbero intraprendere il riesame di tutte le leggi, politiche, pratiche e procedure nazionali per assicurare che esse soddisfino gli obblighi internazionali in materia di diritti umani;

h) Includere temi interessanti specificamente le donne nei rapporti che essi redigono sulla base di tutte le altre Convenzioni e strumenti sui diritti umani, incluse le Convenzioni ILO, allo scopo di condurre analisi e verifiche sui diritti fondamentali delle donne;

i) Riferire puntualmente circa l'applicazione della Convenzione al Comitato sulla eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne seguendo esattamente le linee guida del Comitato e coinvolgendo, se necessario, le organizzazioni non governative nella elaborazione dei rapporti o tenendo conto del loro contributo;

j) Porre il Comitato per la eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne in grado di svolgere pienamente il suo mandato prevedendo durate di sessione sufficienti per mezzo di un'ampia ratifica della revisione adottata dagli Stati parte della Convenzione il

22 maggio 1995, relativa all'art. 20, par. 1⁽³²⁾, e promuovendo efficaci metodi di lavoro;

k) Appoggiare il processo iniziato dalla Commissione sulla condizione delle donne per stabilire un protocollo facoltativo alla Convenzione che potrebbe entrare in vigore al più presto possibile sulla base di una procedura di diritto di petizione, considerato il Rapporto del Segretario generale sul Protocollo facoltativo, incluse le opinioni relative alla sua fattibilità;

l) Prendere misure urgenti per la ratifica universale della Convenzione sui diritti del bambino o per un'adesione universale prima della fine del 1995, assicurarne la piena applicazione in modo da garantire uguali diritti alle bambine e ai bambini, e esortare quanti non lo hanno ancora fatto a divenirne parte, per realizzare la universale applicazione delle Convenzione sui diritti del bambino entro l'anno 2000;

m) Affrontare il grave problema dei bambini, incluso il sostegno agli sforzi compiuti nel quadro del sistema delle Nazioni Unite per adottare efficaci misure internazionali per la prevenzione e la eliminazione dell'infanticidio delle figlie, il lavoro minorile pericoloso, la compravendita di bambini e di organi, la prostituzione dei bambini, la pornografia infantile, e altre forme di abuso sessuale e considerare di contribuire alla stesura di un Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino;

n) Rafforzare l'applicazione di tutti gli strumenti pertinenti relativi ai diritti umani per combattere ed eliminare — anche per mezzo della cooperazione internazionale — la tratta organizzata e altre forme di tratta delle donne e dei bambini, compresa quella con fini di sfruttamento sessuale, pornografia, prostituzione e turismo sessuale, e fornire servizi sociali e legali alle vittime. Questa azione dovrebbe prevedere una cooperazione internazionale per incriminare e punire i responsabili dello sfruttamento organizzato di donne e bambini;

o) Tenendo in considerazione la necessità di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle donne indigene, considerare una dichiarazione sui diritti delle genti indigene da adottare da parte dell'Assemblea generale nel quadro del Decennio internazionale delle popolazioni indigene del mondo e incoraggiare la partecipazione delle donne indigene ai gruppi di lavoro che si occupano delle elaborazioni del testo del progetto di dichiarazione, in conformità con le disposizioni relative alla partecipazione delle organizzazioni delle popolazioni indigene.

231. Dagli organismi, organi e istituzioni competenti del sistema delle N.U., tutti gli organi e organismi delle N.U. che si occupano di diritti umani, nonché dall'Alto Commissario delle N.U. per i diritti umani e l'Alto Commissario delle N.U. per i rifugiati, promuovendo maggiore efficienza ed efficacia per mezzo di una migliore coordinazione dei diversi organismi, meccanismi e procedure, tenendo conto della necessità di evitare duplicazioni e inutili accavallamenti:

a) Dare piena, uguale e costante attenzione ai diritti fondamentali delle donne nell'esercizio dei rispettivi mandati per promuovere l'universale rispetto e la protezione di tutti i diritti fondamentali — civili, culturali, economici, politici e sociali — in particolare il diritto allo sviluppo;

b) Assicurare l'applicazione delle raccomandazioni della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo per la piena integrazione e centralità dei diritti fondamentali delle donne;

c) Sviluppare un programma globale per porre il tema dei diritti fondamentali delle donne al centro delle attività del sistema delle Nazioni Unite, in particolare per quel che concerne le attività legate ai servizi di consulenza, assistenza tecnica, metodologie di redazione dei rapporti, valutazione delle ripercussioni sulle donne, coordinamento, informazione pubblica e programmi di istruzione sui diritti umani, e svolgere un ruolo attivo nell'applicazione del programma;

d) Assicurare l'integrazione e la piena partecipazione delle donne in qualità sia di protagoniste sia di beneficiarie nel processo di sviluppo, e riaffermare gli obiettivi sull'azione mondiale delle donne per uno sviluppo equo e durevole, secondo quanto enunciato nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo⁽¹⁸⁾;

e) Includere nelle loro attività informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali perpetrate nei confronti delle donne e tener conto dei risultati in tutti i loro programmi e attività;

f) Assicurare che vi sia collaborazione e coordinamento nel lavoro di tutti gli organismi e meccanismi che si occupano dei diritti umani per fare in modo che i diritti fondamentali delle donne siano rispettati;

g) Rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione sulla condizione delle donne, la Commissione sui diritti dell'uomo, la Commissione per lo sviluppo sociale, la Commissione dello sviluppo durevole, la Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, gli organi che controllano l'applicazione degli

strumenti delle Nazioni Unite relativi ai diritti dell'uomo, in particolare il Comitato per la eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne, UNIFEM, INSTRAW, UNPD, UNICEF e altri organismi delle Nazioni Unite, operanti secondo il loro mandato per la promozione dei diritti fondamentali delle donne, e migliorare la cooperazione tra la Divisione per il progresso delle donne e il Centro per i diritti nell'uomo;

h) Istituire una efficace cooperazione tra l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e gli altri organi competenti, nel quadro dei loro rispettivi mandati, tenendo in considerazione lo stretto rapporto che esiste tra la massiccia violazione dei diritti umani, in particolare sotto forma di atti di genocidio, pulizia etnica, di violenze sistematiche alle donne in tempo di guerra, esodi di rifugiati e altri spostamenti di popolazione, e il fatto che le donne rifugiate profughe e rimpatriate possono essere vittime di particolari forme di violazione dei diritti umani;

i) Incoraggiare l'integrazione della problematica uomo-donna nei programmi nazionali di azione e nelle attività degli organismi nazionali sui diritti umani, nel contesto dei programmi di consulenza e informazione sui diritti umani;

j) Fornire una formazione nel campo dei diritti fondamentali delle donne a tutto il personale e ai rappresentanti ufficiali delle Nazioni Unite, in particolare quelli che si occupano di attività relative ai diritti umani e di aiuto umanitario, e promuovere la loro comprensione dei diritti fondamentali delle donne allo scopo di riconoscere e affrontare le violazioni dei diritti fondamentali delle donne, e pienamente considerare le specificità di ciascun sesso nello svolgimento del proprio lavoro.

Obiettivo strategico I.2: *Garantire l'uguaglianza e la non discriminazione nel diritto e nei fatti*

Iniziative da assumere

232. Dai Governi:

a) Dare priorità alla promozione e protezione del pieno e uguale esercizio da parte delle donne e degli uomini di tutti i diritti umani e libertà fondamentali senza distinzioni di alcun genere come razza,